

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

Documento per la Consultazione 193/2020/R/com : *Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità 116/2020/R/com, 149/2020/R/com e 192/2020/R/com adottate per via dell'emergenza COVID-19*

Osservazioni HERA Spa

1. Considerazioni generali

Il Gruppo HERA condivide sostanzialmente i contenuti dell'intervento regolatorio prospettato nel DCO a commento, che riguarda una iniziativa peraltro espressamente anticipata al punto 2) della deliberazione 192/2020/R/com.

Tale intervento, infatti, è destinato a disciplinare tempestivamente, offrendo quindi indispensabile certezza agli operatori, una tematica fino ad ora inespressa: quella della regolazione delle modalità e dei termini di versamento, da parte di UdT e UdD, del saldo degli ammontari totali loro fatturati dai DSO con scadenza nel periodo "rilevante" (1/04/2020-30/06/2020), e legittimamente non versati alle scadenze ordinarie per effetto dei provvedimenti regolatori adottati nel contesto emergenziale COVID-19 (deliberazione 116/2020/R/com e segg.).

Al riguardo, anticipando quanto verrà più diffusamente declinato in sede di osservazioni puntuali, si ritiene pienamente condivisibile la proposta di prevedere una modalità di versamento di tale saldo secondo rate aventi scadenza mensile, come tale alternativa rispetto a quella della liquidazione in un'unica soluzione.

Di significativa rilevanza e, dunque, senz'altro meritevole di apprezzamento appare inoltre l'intenzione di Codesta Autorità di introdurre un "meccanismo specifico" per il settore elettrico, e cioè di una sorta di "anticipazione" degli effetti di quel meccanismo di compensazione per i venditori relativamente agli Oneri Generali di Sistema fatturati ai clienti finali, e da questi ultimi non pagati, ma versati dai venditori ai DSO, che dovrà essere finalmente introdotto "a regime" in esito al procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/com.

Si prende dunque atto che tale anticipazione non potrà che risultare provvisoria, in quanto dovrà essere necessariamente congruagliata una volta che sarà definito tale meccanismo in esito al procedimento sopra richiamato (si ricorda, in proposito, che la fase di consultazione non si è ancora esaurita, non essendo ancora stato pubblicato un DCO dedicato, mentre le associazioni degli operatori hanno a suo tempo inviato le loro osservazioni rispetto a quanto

illustrato dagli uffici ARERA nell'incontro del 27 gennaio scorso e richiamato nella nota 8 al DCO).

Auspiciando una conclusione in tempi ragionevoli dell'istruttoria in esame, si apprezza comunque l'intenzione del Regolatore, per lo meno come desumibile dalla lettura fatta dalla scrivente del documento in esame, di cercare di corrispondere più tempestivamente alle pressanti esigenze degli operatori (già provati dalle conseguenze della congiuntura economica, ed ora alle prese con un suo ulteriore aggravamento per effetto dell'emergenza COVID-19) di risolvere in tempi ragionevoli una questione per loro di significativo impatto economico, e che risulta ancora *pending* da alcuni anni, e cioè da quando si sono formati i giudicati del Giudice Amministrativo da cui discende appunto l'obbligo di ottemperanza da parte di ARERA.

In tale ottica, pertanto, ci permettiamo di suggerire al Regolatore di non limitare l'applicazione di questa anticipazione "provvisoria" solamente ai saldi delle partite economiche scadute nei mesi di giugno/agosto del corrente anno, ma di estenderne la operatività anche alle scadenze successive, ed in particolare fino al momento in cui, concluso positivamente il procedimento e introdotto il meccanismo a regime, si procederà alle conseguenti operazioni di scomputo/conguaglio.

Q.1 *Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?*

Come anticipato in sede di osservazioni introduttive, la proposta di versamento, da parte degli utenti, di tale saldo secondo tre rate mensili di importo costante appare, a ns. giudizio, pienamente condivisibile.

Essa permette, infatti, di intercettare adeguatamente, come pure specificato nel DCO in esame, la potenziale difficoltà del venditore di saldare il *quantum* dovuto in un'unica soluzione, in conseguenza anche del contesto creatosi per effetto delle contemporanee previsioni regolatorie:

- i) in tema di diritto dei clienti serviti nei regimi di tutela e sottoscrittori di offerte PLACET ad una rateizzazione dell'eventuale morosità creatasi nel periodo rilevante;
- ii) in tema di obbligo per i venditori di procedere ad una nuova costituzione in mora del cliente finale prima di procedere ad attivare le iniziative di tutela del credito già sospese per effetto della delibera 60/2020/R/com.

Q.2. *Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Progresso OGdS"?*

Nel contesto di un intervento più volte definito "provvisorio" e che, come tale, è suscettibile di essere superato dalla misura che sarà implementata a regime a seguito degli approfondimenti che saranno trattati nel corso del procedimento dedicato, avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel (più volte richiamato nel DCO), si considera ragionevolmente adeguata la

forchetta di percentuali indicata ai fini dell'individuazione della quota massima da riconoscere a titolo di anticipazione.

Si esprime tale conclusione, qualora la misura del parametro di riferimento cui si perverrà si possa collocare, auspicabilmente, nella parte alta della forchetta in esame, in quanto ciò sarebbe in grado di intercettare, in ottica parametrica, il quadro di riferimento sistemico rilevante anche in termini di livello di *unpaid ratio* ai fini della operatività della misura in esame. Si ritiene invece che sarebbe opportuno che fosse trattato separatamente il tema della quota massima da riconoscere come anticipazione del meccanismo in questione nel servizio di salvaguardia (pure interessato dall'intervento in esame, anche in considerazione del fatto che i relativi clienti finali hanno pure beneficiato dei provvedimenti regolatori di blocco temporaneo delle sospensioni per morosità) che, garantendo la fornitura di energia elettrica ad una particolare tipologia di clienti, risulta come noto caratterizzato, per la sua caratteristica intrinseca, da livelli di *unpaid ratio* di molto superiori rispetto agli altri servizi.

Si coglie, inoltre, l'occasione per avere conferma che il parametro Qmax indicato nella formula di cui al punto 2.2.5, e che si riferisce all' "ammontare massimo" previsto dalla delibera 116, sia relativo al totale delle fatture e non solo alla quota parte relativa agli oneri di sistema.

Infine, si ricorda come i pagamenti parziali consentiti dalla delibera 116 ben possono essere stati applicati, operativamente, secondo diverse modalità: ad esempio pagando parzialmente, in misura della quota % relativa all'*unpaid ratio* riscontrato sui clienti finali, tutte le fatture di vettoriamento oggetto del flusso di fatturazione del distributore, oppure non pagando integralmente un insieme di fatture presenti nel flusso di fatturazione del distributore, per un ammontare complessivo pari alla somma "sospensibile" ai sensi della delibera 116/2020/R/com. In entrambi i casi, si ritiene che, ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2.2.5, si dovrebbe fare riferimento ai dati relativi all'intero flusso di fatturazione, indipendentemente quindi dalla soluzione finanziaria adottata ai fini dell'applicazione di quanto consentito dalla delibera 116/2020/R/com.

S.3 Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?

Si premette che il DCO in esame parrebbe prevedere che i distributori siano tenuti a versare a CSEA e GSE gli ammontari incassati in ritardo dai venditori senza poterli trattenere a compensazione della quota comunque anticipata in precedenza (80%), così apparentemente prefigurando una situazione di prolungata esposizione finanziaria a loro carico. Si ritiene perciò necessario che si tenga conto di quanto anticipato dalle imprese di distribuzione al fine di adempiere alle disposizioni della delibera 116/2020/R/com relativamente alle varie percentuali minime di OGdS che le imprese stesse sono state tenute a versare a CSEA e GSE, con riferimento alle fatture di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno.

S.4 Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedimentali tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro a favore delle imprese distributrici?

Si rappresenta la necessità di alcune precisazioni relativamente a quanto formulato nel paragrafo 2.3.6 del DCO a commento, laddove si accenna alla operatività del Meccanismo di reintegro previsto dalla deliberazione 50/2018/R/eel, previsto a favore dei DSO per oneri di sistema altrimenti non recuperabili. Si premette, in proposito, che nel DCO viene riportato il principio, sul quale si conviene, secondo cui l'istanza di ammissione a tale Meccanismo da parte dell'impresa distributtrice è ammissibile qualora quest'ultima "... *abbia incassato dai venditori un ammontare inferiore rispetto a quanto essa stessa abbia versato con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione*". A fronte di tanto, viene tuttavia specificato, nel medesimo periodo e come apparente condizionalità della concreta operatività del meccanismo in questione, la circostanza che la quota incassata del fatturato per OGdS nei mesi di vigenza dei provvedimenti regolatori in esame, "*sia compresa tra il 70% e l'80% del fatturato*".

Alla luce di tanto, e considerato anche che il versamento, da parte dei DSO a CSEA/GSE, in luogo dell'intero importo degli OGdS fatturati agli utenti, della quota corrispondente a quanto effettivamente incassato entro il limite minimo dell'80% del fatturato per PdD in b/t (per il trasporto elettrico) costituiva una mera facoltà (ben potendo il DSO versare comunque il 100% degli OGdS fatturati a fronte di pagamenti degli utenti non integrali), si chiede cortesemente di confermare che le quote superiori alla precitata forchetta, assunta come soglia, eventualmente versate dai distributori (ma da questi purtroppo non incassate presso i venditori), ben potranno essere regolarmente recuperate attraverso il meccanismo della delibera 50/2018, senza alcuna particolare deroga.

S.5 *Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/com della specifica deroga correlata al giudizio di rating?*

Si riconosce che, alla base della prospettazione del protrarsi della validità di un declassamento del giudizio di *rating*, vi sono ragioni che risiedono nel perdurante contesto economico congiunturale connesso all'epidemia da COVID-19.

Pur tuttavia, si segnala, nel contempo, che una prolungata protrazione di tale misura potrebbe determinare conseguenze negative nei confronti dei sistemi di garanzie dei servizi di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale, i quali, specialmente nell'attuale contesto, necessiterebbero piuttosto di un rafforzamento rispetto al tema dell'adeguatezza dei livelli di affidabilità degli utenti. D'altro lato, si paventa il rischio che l'intero sistema delle

garanzie, per quanto come detto a causa di motivate ragioni congiunturali, possa risultare, a seguito di correttivi successivamente sovrapposti, non più sufficientemente coerente.

Pertanto, invece di implementare, per interventi successivi, misure eccezionali e derogatorie, si auspicherebbe piuttosto la finalizzazione dell'intervento prospettato da Codesta Autorità con il DCO 530/2019/R/EEL, che ci pare fosse volto, per effetto della riduzione dell'esposizione delle imprese distributrici conseguibile attraverso la diminuzione delle tempistiche di risoluzione contrattuale, alla contestuale riduzione dell'onerosità del sistema di garanzie per gli stessi utenti del trasporto.

Quale ulteriore alternativa rispetto alla misura oggetto di consultazione, e sempre al fine di impattare il meno possibile sull'attuale sistema delle garanzie, si potrebbe prevedere che, in caso di declassamento del *rating*, sia possibile per l'utente accedere ad una forma di garanzia di tipo tradizionale (es. fideiussione bancaria), ma calcolata su un montante inferiore (ad es. il 60-70% dell'intero ammontare).

In merito a quanto prospettato nel DCO a commento, si segnala, infine, una ulteriore criticità, questa volta da un punto di vista applicativo, laddove il distributore fosse chiamato a dover valutare se il *rating* del venditore risulti declassato proprio in conseguenza del contesto congiunturale connesso con l'emergenza sanitaria da COVID-19. A tal proposito, si necessiterebbe di criteri oggettivi a supporto degli accertamenti che il declassamento del *rating* sia effettivamente legato al contesto emergenziale, in modo da assicurare una lineare applicazione della disposizione.